



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,  
TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 779368 del 13.06.2019

Oggetto: ordine cronologico e vincoli di impignorabilità; circolare

Come noto, l'articolo 159 del Dlgs. 267/2000, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, prevede che talune somme possano essere sottratte alle pretese dei creditori, mediante l'adozione di una specifica deliberazione.

Sulla complessa e delicata problematica delle procedure esecutive incoate nei confronti degli Enti locali e della contemporanea tutela dei creditori e degli Enti, è dapprima intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 211/2003, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 159 del Dlgs. 267/2000, sopra citato, nella parte in cui non prevede che *“la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso”*.

Ed in ordine alla portata ed alle conseguenze di tale sentenza costituzionale, la Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Campania, con il parere 157/2018, ha formulato le seguenti puntuali indicazioni: *“in tanto il Comune conserva il “beneficio” dell'impignorabilità delle somme ex art. 159 TUEL giacenti presso il tesoriere dell'ente locale, in quanto sussistano tre condizioni (due positive ed una negativa):*

1. *che sia stata emessa la delibera semestrale di vincolo, che quantifichi gli importi non soggetti ad esecuzione forzata e che il credito vantato dal terzo sia estraneo alle finalità per le quali il vincolo è posto;*

2. *che tale provvedimento sia stato notificato al tesoriere, che rappresenta il soggetto destinatario delle eventuali azioni esecutive e, quindi, per rendere l'atto opponibile ai terzi;*

3. *che l'ente non abbia eseguito pagamenti non “preferenziali” cioè estranei alle finalità per le quali il vincolo è posto oppure, se li ha eseguiti, abbia seguito l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento.*

Ed ancora “ [...] il Comune decade dal beneficio dell’impignorabilità delle somme ex art 159 del TUEL nel caso in cui siano emessi dei mandati diversi da quelli “a titolo vincolato” e non abbia rispettato la regola prior in tempore, cioè l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute, in quanto mancherebbe il terzo requisito necessario ai fini della sussistenza dell’impignorabilità. In altri termini, se il Comune esegue pagamenti “preferenziali” (cioè senza seguire l’ordine cronologico delle fatture) per mandati non vincolati, secondo l’orientamento del Giudice costituzionale, perde, quasi in un’ottica sanzionatoria, il previsto beneficio. In base a questa regola, assentita dalla Corte Costituzionale, solo per i mandati diversi da quelli vincolati rileva il rispetto della priorità delle fatture. Viceversa, i mandati per somme vincolate possono essere emessi anche senza seguire l’ordine cronologico delle fatture; in tal caso non si determina la decadenza dal beneficio, in quanto, non v’è la necessità di garantire la concorrenza fra i creditori, dovendo (in teoria) essere già accantonate in bilancio le somme vincolate al pagamento. ”

Fatta la superiore premessa, al fine di assicurare il pieno rispetto della norma, si rende necessario che le SS.LL. si attengano alle seguenti indicazioni.

Nei casi in cui la scrivente Ragioneria Generale restituisca per errori contabili e/o necessità di correttivi e/o integrazioni un provvedimento dirigenziale di liquidazione e pagamento, al fine di assicurare il rispetto dell’ordine cronologico nella liquidazione e pagamento delle fatture ricevute dai Settori/Servizi/Uffici diretti dalle SS.LL., a tali provvedimenti deve essere data priorità nell’ambito dell’istruttoria dei procedimenti di liquidazione.

Diversamente, infatti, se tali provvedimenti dovessero essere istruiti dopo altri inerenti la liquidazione e pagamento di fatture successive, come indicato dalla Corte dei Conti nel parere sopra indicato, si determinerebbe di fatto la circostanza che “il Comune esegue pagamenti “preferenziali” (cioè senza seguire l’ordine cronologico delle fatture) per mandati non vincolati, [.....]”, con la conseguenza che perderebbe “quasi in un’ottica sanzionatoria, il previsto beneficio”.

Per quanto sopra, le SS.LL., nell’ambito delle proprie prerogative dirigenziali, vorranno assicurare il rispetto dell’ordine cronologico delle fatture e delle indicazioni della Corte dei Conti, contenute nel sopra citato parere, fermo che la Ragioneria Generale, nella sue diverse articolazioni, continuerà a rispettare l’ordine cronologico dei provvedimenti pervenuti per la liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to Dott. Bohuslav Basile